

Il Ticino semplifica il suo sistema di imposizione delle lotterie e manifestazioni analoghe



Anna Maestrini

Avvocato, MAS SUPSI in Tax Law
Vicedirettrice della Divisione delle contribuzioni,
Bellinzona

Disclaimer:

Le considerazioni del presente contributo sono espresse a titolo personale e non vincolano in nessun modo la Divisione delle contribuzioni.

Una revisione dagli indubbi vantaggi per l'amministrazione fiscale, gli organizzatori e i contribuenti. Con l'introduzione del limite di esenzione fino a 1'000 franchi, dal 2016 il Cantone si è adeguato alla normativa federale: resta salda l'imposizione tramite un'imposta annua intera

1.

Breve istoriato

La semplificazione dell'imposizione dei proventi da lotterie, sia a livello federale che cantonale, trae le sue origini da una iniziativa parlamentare risalente all'anno 2009 in cui il consigliere agli Stati Paul Niederberger chiedeva in sostanza due importanti modifiche del sistema^[1]:

- l'introduzione di un limite di esenzione pari ad almeno 1'000 franchi per ogni singola vincita;
- l'introduzione di un sistema che permettesse di stabilire in maniera forfaitaria il costo delle giocate deducibili fiscalmente.

Rileviamo in particolar modo come, a quei tempi, il diritto federale non prevedesse nessun importo esente o limite di esenzione per quanto concerneva le imposte federali dirette e un limite di esenzione pari a soli 50 franchi per quanto concerneva il prelievo dell'imposta preventiva.

L'iniziativa venne accolta favorevolmente da Governo e Camere federali, osservando come il limite di esenzione di 50 franchi per l'imposta preventiva, in vigore dal lontano 1945 e mai aggiornato, creasse un onere amministrativo per gli organizzatori di lotterie e manifestazioni analoghe e per le amministrazioni cantonali piuttosto elevato e sproporzionato rispetto alle effettive entrate derivanti da questa tipologia di vincite^[2].

2.

La nuova soluzione a livello federale

Il risultato di queste valutazioni si è poi concretizzato con la Legge federale concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie del 15 giugno 2012^[3], entrata in vigore in due tappe progressive:

- a) il 1. gennaio 2013 è entrata in vigore la modifica dell'articolo 6 capoverso 1 della Legge federale sull'imposta preventiva (di seguito LIP). È prevista l'esenzione dal prelievo dell'imposta preventiva (di seguito IP) per i premi in denaro derivanti da vincite alle lotterie che non superano i 1'000 franchi;
- b) il 1. gennaio 2014 sono entrate in vigore le modifiche riguardanti la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID) e la Legge federale sull'imposta federale diretta (di seguito LIFD), le quali possono essere sintetizzate come segue:

- introduzione di un limite di esenzione dall'imposta sul reddito per le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che non superano i 1'000 franchi (articoli 23 lettera e e 24 lettera j LIFD);
- introduzione di un costo delle poste giocate deducibile pari al 5% della vincita lorda, ma al massimo 5'000 franchi (articolo 33 capoverso 4 LIFD);
- esclusione del cumulo delle singole vincite durante l'anno, a fini impositivi, che non superano il limite di esenzione fissato a 1'000 franchi;
- obbligo per i Cantoni entro il 1. gennaio 2016 di introdurre un limite di esenzione per singola vincita sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale (articoli 7 capoverso 4 lettera m e 72p capoverso 1 LAID);
- obbligo per i Cantoni entro il 1. gennaio 2016 di introdurre un costo deducibile sulle poste giocate pari a una percentuale delle singole vincite a lotterie e manifestazioni analoghe e con la possibilità di prevedere un importo massimo deducibile (articoli 9 capoverso 2 lettera n e 72p capoverso 1 LAID).

3.

La definizione di lotterie e manifestazioni analoghe

Non intendo dilungarmi troppo sulla definizione di lotterie e manifestazioni analoghe che sono imposte secondo il sistema illustrato precedentemente; tanto più che tale definizione è già stata oggetto di attenta disamina da autori che mi hanno preceduto^[4].

Gli elementi principali che caratterizzano i proventi da lotterie sono sostanzialmente i seguenti:

- il provento non deriva in maniera preponderante dalla destrezza e abilità del giocatore (per esempio: giochi a quiz) ma da un procedimento fortuito (per esempio: Sport-Toto, Toto X, Bingo, lotto a numeri, eccetera);
- l'operazione non si svolge gratuitamente ma contro versamento di una posta (per esempio: acquisto di un biglietto della lotteria) o a dipendenza di un contratto a titolo oneroso (per esempio: acquisto di merce o abbonamento a un giornale);
- il provento non proviene da una casa da gioco riconosciuta ai sensi della corrispondente legge.

È importante delimitare questi proventi rispetto ad altre tipologie di gioco, in quanto le conseguenze fiscali che ne derivano possono essere sostanzialmente diverse, come vedremo, in special modo a livello cantonale. Cominciamo a rammentare che:

- i proventi derivanti dai giochi di azzardo ai sensi della Legge federale del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco^[5] risultano esenti giusta gli articoli 24 lettera i LIFD e 23 lettera i della Legge tributaria ticinese (di seguito LT);
- i proventi derivanti da giochi ove la destrezza e abilità del giocatore è preponderante sono, di regola, ordinariamente imponibili (articoli 16 capoverso 1 LIFD e 15 capoverso 1 LT)^[6].



4.

La nuova soluzione a livello cantonale

Fino alla fine del 2015, il Canton Ticino applicava il metodo dell'esenzione dall'imposta per le vincite da lotterie che complessivamente risultavano inferiori a 1'000 franchi (previgente articolo 36 capoverso 2 LT) nel corso dello stesso anno fiscale. Il predetto limite di esenzione si riferiva pertanto al cumulo delle vincite realizzate durante l'anno e non alla singola vincita. Inoltre, il Ticino non prevedeva alcuna deduzione dei costi sopportati per le giocate.

Il Ticino ha deciso ora di adeguare la propria legislazione alla nuova normativa federale, introducendo il limite di esenzione per ogni singola vincita sino a 1'000 franchi (articoli 22 lettera e e 23 lettera j LT), nonché prevedendo una deduzione forfetaria pari al 5% calcolata sul lordo di ogni singola vincita e considerato un massimo di 5'000 franchi per vincita (articolo 36 capoverso 1a LT). Le singole vincite nel corso di un anno fiscale che non superano il limite di esenzione non sono cumulabili e rimangono esenti.

Il nostro Cantone ha però mantenuto una sua peculiarità (e di pochi altri Cantoni) che consiste nel continuare, anche dopo il 1. gennaio 2016, a imporre tali proventi da lotterie o manifestazioni analoghe tramite un'imposta annua intera, con un'aliquota pari a quella applicata ai coniugi in comunione domestica ma con un minimo pari al 5% (articolo 36 capoverso 2 LT). Ciò, contrariamente a quanto stabilito a livello federale ove tali proventi sono imposti ordinariamente con i restanti redditi. In questo modo si evita di penalizzare troppo il contribuente, in quanto tale reddito "straordinario" non va a influenzare l'aliquota applicabile ai suoi redditi ordinari annuali.

Ecco, qui di seguito, un caso concreto che illustra la situazione attuale.

Esempio: nel gennaio 2016 il fortunato Signor X ha conseguito al lotto svizzero ben due vincite, rispettivamente di 800 e di 300 franchi. Nel mese di aprile dello stesso anno, egli consegue un'altra vincita pari a 200'000 franchi. Nel corrente anno, il Signor X ha speso 1'000 franchi in acquisti di biglietti del lotto che non hanno comportato alcuna vincita. La prestazione imponibile ai fini dell'imposta federale diretta e dell'imposta cantonale è calcolata come segue:

- le singole vincite di 800, rispettivamente, di 300 franchi, rientrano nel limite di esenzione e non vengono imposte. Si applica il principio dell'esclusione del cumulo delle vincite che non superano singolarmente i 1'000 franchi;
- la terza vincita è invece imponibile. Si applica la deduzione forfetaria dei costi del 5% con un massimo di 5'000 franchi. Le spese effettive di 1'000 franchi non sono considerate. Di conseguenza il reddito netto è pari a 200'000 meno 5'000, ovvero a 195'000 franchi;
- ai fini federali la vincita viene imposta unitamente agli altri redditi, mentre ai fini cantonali viene imposta separatamente con imposta annua intera (aliquota dell'articolo 35 capoverso 2 LT relativo ai coniugi e alle famiglie monoparentali, ritenuto un minimo del 5%);
- di regola, per il rimborso IP la vincita verrà indicata nella dichiarazione di imposta relativa all'anno fiscale 2016 e presentata nel corso del 2017. A tal riguardo, l'autorità fiscale invita il fortunato contribuente a compilare il Modulo 239 disponibile sul sito internet della Divisione delle contribuzioni, nel capitolo dedicato alla Dichiarazione delle persone fisiche.

Ipotizzando che il contribuente è coniugato e che, oltre alla vincita, dichiara un reddito netto imponibile pari a 100'000 franchi per il 2016, avremo il seguente carico fiscale:

- a livello federale, il Signor X paga le sue imposte ordinarie su un reddito netto imponibile pari a 295'000 franchi (100'000 + 195'000) al quale si applica un'aliquota corrispondente al 8.4447%, per un totale pari a 24'911.85 franchi;
- a livello cantonale, il Signor X paga l'imposta ordinaria su un reddito netto imponibile pari a 100'000 franchi al quale si applica un'aliquota corrispondente al 6.8942%, per un importo pari a 6'894.20 franchi, rispettivamente un'imposta annua separata su un reddito pari a 195'000 franchi al

quale si applica un'aliquota del 9.9128%, pari a 19'329.95 franchi. Il totale dell'imposta cantonale sul reddito è pari a 26'224.15 franchi.

Da notare che se il Canton Ticino avesse abolito il sistema dell'imposta annua separata, optando per il'imposizione del cumulo dei redditi ordinari e non periodici all'aliquota ordinaria, tale aliquota sarebbe stata superiore all'11%.

La Circolare n. 17/2009 relativa alle vincite alle lotterie e manifestazioni analoghe è in fase di revisione e sarà a disposizione dei contribuenti nei prossimi mesi nella sua nuova versione n. 17/2016.

5.

La nuova soluzione a livello internazionale

Le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dalla Svizzera non includono, di regola, nel loro campo di applicazione l'IP riscossa sui proventi da lotterie e manifestazioni analoghe. Il fortunato vincitore che non ha domicilio fiscale in Svizzera rischia pertanto di vedersi imporre due volte il medesimo provento qualora il suo Stato di residenza, conformemente al diritto interno, dovesse prevedere tale imposizione. La presente revisione ha però almeno il pregio di evitare potenziali doppie imposizioni nel caso di singoli importi che non superano i 1'000 franchi.

6.

Conclusione

Qui di seguito uno schema che riassume gli sviluppi degli ultimi anni.

Questa revisione presenta diversi indubbi vantaggi. Innanzitutto, da un punto di vista prettamente organizzativo,

l'aumento del limite di esenzione a 1'000 franchi, nonché l'introduzione di un limite di deduzione forfetaria, per un massimo di 5'000 franchi, riduce notevolmente il carico amministrativo sia per le amministrazioni fiscali che per gli organizzatori e i contribuenti; questi ultimi non dovendo più comprovare le loro giocate per vedersi riconoscere delle deduzioni a livello federale.

In secondo luogo, adattandosi alla sistematica federale, il Canton Ticino ha fatto un ulteriore passo verso un'armonizzazione fiscale che, nel caso di specie, semplifica effettivamente l'imposizione evitando di toccare le singole vincite che non superano il predetto limite di esenzione e prevedendo una deduzione forfetaria di facile applicazione.

La contrazione di gettito derivante da questa revisione, a livello cantonale, è difficilmente quantificabile a causa della natura stessa di questi redditi che risultano alquanto casuali e irregolari. A titolo informativo, si osserva comunque come le vincite a lotterie e manifestazioni analoghe hanno originato negli ultimi anni un gettito fiscale annuo al Cantone piuttosto contenuto, di poco superiore ai 300'000 franchi[7].

Importanti novità sono inoltre al vaglio del Parlamento, in quanto il Consiglio federale ha recentemente adottato un disegno di Legge federale sui giochi in denaro che intende disciplinare tali attività in un'unica legge. Il disegno prevede, tra le altre cose, il fatto che le vincite alle lotterie e a manifestazioni analoghe non sarebbero più imponibili[8]. Tale iniziativa ha trovato in generale un certo consenso presso i partecipanti alla consultazione, con qualche comprensibile riserva in merito all'opportunità di un tale esonero, temendo ripercussioni a livello finanziario per i Cantoni e Comuni[9]. Ma questa è musica per il futuro.

Imposte	Sino al 31.12.2012	Dal 01.01.2013	Dal 01.01.2014	Dal 01.01.2016	Osservazioni
Imposta preventiva	Limite di esenzione: franchi 50	Limite di esenzione: premi in denaro sino a franchi 1'000 (articolo 6 LIP) da lotterie in Svizzera (*)	Invariato	Invariato	(*) Rimborso IP avviene di regola l'anno successivo alla/e vincita/e
Imposta federale diretta (+ articolo 7 capoverso 4 e 9 capoverso 2 LAID)	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuno importo esente o limite di esenzione • Imposta ordinaria • Deduzione posta giocata 	Invariato	<ul style="list-style-type: none"> • Limite di esenzione: importi sino a franchi 1'000 (articolo 24 LIFD) (*) • Imposta ordinaria (*) • Costi: 5% della vincita, max. franchi 5'000.-(articolo 33 LIFD) 	Invariato	(*) <ul style="list-style-type: none"> • Esclusione del cumulo delle singole vincite che non superano i franchi 1'000 (articolo 23 LIFD) • Aliquota imposta ordinaria
Legge tributaria cantonale	<ul style="list-style-type: none"> • Esenzione: totale dei proventi inferiore a franchi 1'000 • Imposta separata • Nessuna deduzione 	Invariato	Invariato	<ul style="list-style-type: none"> • Limite di esenzione: singola vincita sino a franchi 1'000 (articolo 22 LT) (*) • Imposta separata (*) • Costi: 5% della vincita, max. franchi 5'000.-(articolo 36 LT) 	(*) <ul style="list-style-type: none"> • Esclusione del cumulo delle singole vincite che non superano i franchi 1'000 • Imposta annua intera con aliquote applicabili ai coniugi, minimo 5%

Elenco delle fonti fotografiche:

<https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/multilotto/assets/img/articleimages/778.jpg> [30.09.2016]

[1] Iniziativa parlamentare n. 09.456 "Semplificazione dell'imposizione dei proventi da lotterie", in: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20090456> [30.09.2016].

[2] Rapporto del 24 giugno 2011 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S), in: Foglio federale 2011 5819; Parere del 17 agosto 2011 del Consiglio federale, in: Foglio federale 2011 5845.

[3] Foglio federale 2012 5227.

[4] Cfr. in particolare: Vorpe Samuele, Il Parlamento federale ha sbancato la lotteria, in: NF 1/2013,

pagina 3 e seguenti.

[5] In vigore dal 1. aprile 2000 (Raccolta Ufficiale 2000 677; Foglio federale 1997 III 129).

[6] Sentenza del Tribunale di appello del 22 ottobre 2008, in: RtiD N. 5t/I-2009 e sentenza del Tribunale di appello del 9 maggio 2011, in: RtiD N. 2t/II-2011.

[7] Rapporto n. 7115R della Commissione tributaria del 16 ottobre 2015, pagina 2, in: http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/17127_7115R.pdf [30.09.2016].

[8] Dipartimento federale di giustizia e polizia, Una nuova legge per tutti i giochi in denaro: il Con-

siglio federale approva il messaggio, Comunicato stampa, Berna 21 ottobre 2015, in: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-59169.html> [30.09.2016]; cfr. anche Antonini Luca, La nuova legge federale sui giochi in denaro, in: NF 6/2014, pagina 7 e seguenti.

[9] Dipartimento federale di giustizia e polizia, Progetto di legge federale sui giochi in denaro (LGD), Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, in: <http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2015/2015-10-21.html> [30.09.2016].